

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 febbraio 2022)

INDICE

BERGESIO ed altri: sulle condizioni del personale di Polizia penitenziaria del carcere di Torino (4-06156) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 3889	<i>per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>	3903
DE PETRIS: sul riordino dei tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello di Roma, con particolare riguardo al territorio del comune di Fiano Romano (4-06315) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3893	GRASSI: sulla concessione di un tempo aggiuntivo e di ausili tecnici per le persone in situazione di disabilità nei concorsi pubblici (4-05752) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3905
DI MICCO ed altri: sul tribunale di Napoli nord (4-06331) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3896	LANNUTTI, ANGRISANI: sulla divulgazione dei dati dell'ISTAT (4-06574) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i> )	3908
GRANATO ed altri: sulla sottrazione internazionale di un minore da parte della madre originaria del Kazakistan (4-06380) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato</i> )		ROJC: sulla carenza di personale negli istituti italiani di cultura (4-06375) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	3912

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con comunicato congiunto del 19 ottobre 2021 le sigle sindacali SAPPE, OSAPP, UILPA P.P., SINAPPE, FNS CISL, CNPP e CGIL hanno denunciato le gravi difficoltà in cui versa il personale di Polizia penitenziaria nel carcere di Torino, sottoposto a turni massacranti e al limite delle forze;

in particolare, il personale di Polizia penitenziaria nel carcere di Torino viene richiamato in servizio, nonostante i riposi programmati, i turni e i posti di servizio vengano cambiati e completamente stravolti anche senza il necessario avviso al personale, in netta violazione dell'accordo quadro nazionale;

la programmazione del servizio del mese di ottobre presenta gravi violazioni all'accordo quadro; anche la programmazione del ruolo sovrintendenti ed ispettori necessita di un'attenta supervisione; sembrerebbero essere assenti direttive e comunicazioni;

gli stessi uffici matricola, segreteria e altri incontrano serie difficoltà organizzative e lavorative; la situazione nella sua interezza sembrerebbe essere sfuggita totalmente di mano;

le sigle sindacali riferiscono che potrebbero essere a rischio anche le imminenti ferie per il periodo natalizio, senza contare che alcuni padiglioni hanno una scopertura organica tale da non consentire il godimento imprescindibile dei diritti soggettivi previsti dalla legge;

molteplici sono le problematiche già segnalate da tutte le organizzazioni sindacali, ad oggi prive di riscontro;

la tensione, la stanchezza e lo *stress* psicofisico abbondano all'interno del carcere di Torino tra il personale di Polizia penitenziaria e la salute degli agenti è a serio rischio;

gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Torino hanno diritto di vedere garantita sicurezza, serenità, salubrità dei luoghi

di lavoro, come turnazioni rispettose della programmazione, delle quali ad oggi sono privi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di dare rapida soluzione alle problematiche descritte.

(4-06156)

(26 ottobre 2021)

RISPOSTA. - È evidente la necessità di un corretto equilibrio tra numero di detenuti ed operatori penitenziari. La casa circondariale di Torino, alla data del 30 gennaio 2022, registrava 1.446 ristretti, di cui 1.375 effettivamente presenti, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 1.096 posti (di cui 7 non disponibili a vario titolo), così evidenziando un indice percentuale di affollamento pari al 137,71 per cento, con conseguente ed oggettivo sovraccarico, per ciò solo, delle incombenze in capo agli operatori. Peraltro, l'istituto penitenziario torinese, in ragione non solo dell'elevato numero di detenuti ristretti, ma soprattutto per la presenza di numerosi circuiti detentivi (media sicurezza, alta sicurezza, collaboratori) è senza alcun dubbio uno degli istituti penitenziari più complessi a livello nazionale.

Passando allora all'annosa tematica della carenza degli organici, come più volte ribadito, è indubbio che l'opera della Polizia penitenziaria sia di primaria importanza, per la sicurezza interna così come per quella esterna. Il Ministero, pertanto, pone forte attenzione alle esigenze di garantire, per quanto possibile, un efficace *turnover* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati. Peraltro, si segnala che nell'arco del quinquennio 2021-2025, oltre al *turnover*, è autorizzata anche l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.

Come riferito in sede di risposta ad analoghe interrogazioni sul tema dell'organico del Corpo della Polizia penitenziaria, si rappresenta che la riduzione complessiva degli organici operata dalla "legge Madia" e rivista dal successivo intervento normativo ha rimodulato la dotazione complessiva del Corpo che, ad oggi, conta 41.595 unità.

Quanto all'organico di Polizia penitenziaria del carcere torinese, effettivamente si rileva una corposa differenza formale di 130 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 894 unità e quella formalmente amministrata, pari a 764. Tuttavia, in ragione delle unità distaccate in entrata, pari a 14, ed in uscita, pari a 45, la forza in concreto presente è pari a 733 unità. La carenza maggiore si riferisce al ruolo dei sovrintendenti (108 in meno) e de-

gli ispettori (85 in meno); per contro si rileva un esubero di ben 64 unità nel ruolo agenti assistenti.

Orbene, quanto al ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che sono state concluse le procedure per il concorso interno a complessivi 2.851 posti; inoltre con provvedimento del direttore generale 17 giugno 2021, è stato indetto il concorso interno, per titoli, a 583 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2020. All'esito, l'amministrazione ha previsto, indicativamente, l'assegnazione presso la casa circondariale di Torino, di 21 unità maschili e 4 unità femminili del ruolo sovrintendenti. Relativamente alla carenza nel ruolo degli ispettori, poi, si segnala il concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti (606 uomini e 85 donne), le cui procedure si sono di recente concluse ed il cui corso di formazione avrà inizio, presumibilmente, entro il mese di aprile 2022. Anche in tal caso, l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di carenza di personale che connota il penitenziario di Torino, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo. Si comunica, infine che, per quanto riguarda il ruolo agenti assistenti, l'organico dell'istituto di Torino è stato incrementato di 4 unità del ruolo femminile in occasione delle assegnazioni del 178° corso, avvenute nel mese di luglio 2021.

Merita ancora segnalare che risulta bandito il concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Infine, quanto alla dirigenza, si evidenzia che per la casa circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno", è previsto in organico un posto di funzione di dirigente penitenziario con incarico superiore e due posti di funzione di dirigente penitenziario aggiunto. Allo stato, la reggenza dell'istituto è comunque assicurata; dal 15 gennaio 2022 e per 6 mesi, dal vicedirettore della casa circondariale di Milano Opera e prima, dal già direttore titolare della casa circondariale di Novara. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi ai posti di funzione a incarico superiore sono in fase conclusiva ed è prevedibile, a breve, una prima risoluzione di tale criticità, con il conferimento dell'incarico di direttore titolare.

Per quanto attiene, invece, alla previsione di due posti di dirigente penitenziario aggiunto, si rappresenta che un posto di funzione è stato ricoperto, fino al 10 agosto 2021, dal dirigente già direttore titolare della casa circondariale di Fossano, con incarico di reggenza giornaliera settimanale. A partire da quella data, tuttavia, per sopraggiunte necessità della casa circondariale di Cuneo, la cui sede è stata posta a interpello straordinario e ordinario senza alcun esito, è stato disposto, a livello provveditoriale, che il medesimo dirigente prestasse reggenza giornaliera settimanale presso la casa circondariale di Cuneo. Presso il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, a fronte di una

previsione organica di 24 unità si registra la presenza effettiva di 15 dirigenti penitenziari.

Dalla situazione esposta, si evince come la casa circondariale di Torino risenta, di fatto, delle evidenti carenze di organico dirigenziale che si registrano nel proprio provveditorato di appartenenza e che sono da contestualizzare nella complessiva carenza nazionale. Tuttavia, la grave carenza nazionale e locale potrà trovare una definitiva risoluzione, considerando l'importanza dell'istituto e compatibilmente alle esigenze complessive nazionali, al termine delle procedure concorsuali in atto per 45 posti di dirigenti di istituto penitenziario. Tutto quanto sopra contribuirà ad alleviare le difficoltà inerenti alle carenze di organico evidenziate.

Ciò riferito, in effetti risultano criticità nei rapporti sindacali tra operatori della Polizia penitenziaria e dirigenza dell'istituto, è ciò in materia di non concorde gestione del servizio mensa, con successiva sensibilizzazione dell'autorità dirigente dell'istituto alla puntuale osservanza delle previsioni contrattuali in materia, quindi in materia di gestione del servizio docce dei detenuti e traduzione per le visite ambulatoriali esterne, certamente aumentate in ragione della perdita, a partire dall'ottobre 2020, di due importanti specialisti (cardiologo e chirurgo), con conseguente aggravio del servizio traduzioni i cui addetti sono peraltro diminuiti.

Sul punto, il locale provveditorato, consapevole delle difficoltà operative, all'esito dell'esame congiunto tenuto col le organizzazioni sindacali già in data 14 ottobre 2020, ebbe a definire una dotazione organica interinale pari, per il nucleo di Torino, a 125 unità. Inoltre, risulta essere stata convocata in data 27 settembre 2021 un'apposita riunione per la stipula del nuovo protocollo sulla mobilità verso i nuclei traduzioni e piantonamenti, a seguito della cui stipula ogni direzione potrà bandire gli interPELLI per colmare eventuali carenze.

Infine, risultano rassicurazioni da parte dell'autorità dirigente dell'istituto circa l'insussistenza di disparità di trattamento per quanto attiene alla programmazione dei turni di servizio, soprattutto notturni e festivi, la cui materia, peraltro, è regolamentata dall'accordo quadro nazionale ed è stata recepita dal protocollo di intesa locale, i cui articoli di riferimento sono già stati approvati in sede di contrattazione sindacale.

Per completezza di informazione merita riferire che in data 20 ottobre 2021, il vice capo del Dipartimento, unitamente al direttore generale dei detenuti e del trattamento, si è recato in visita presso l'istituto torinese, dove ha incontrato l'autorità dirigente, il comandante di reparto facente funzioni, il provveditore regionale e il responsabile dell'ufficio detenuti e trattamento del provveditorato medesimo. Naturalmente è stata incontrata una delegazione di personale di Polizia penitenziaria ivi operante.

Il tutto onde affrontare le principali criticità dell'istituto, con prospettiva di programmi concreti di intervento sinergico tra la direzione, il provveditorato regionale e DAP con particolare riguardo ai temi del sovrappollamento della popolazione detenuta e piano di razionalizzazione dei circuiti penitenziari; intervento sugli organici del personale; incremento della quota di detenuti lavoratori; incremento delle opportunità di collaborazione con università ed enti esterni, anche nella prospettiva del benessere del personale; gestione dei rapporti e delle interlocuzioni con l'autorità sanitaria e gestione dei rapporti e delle interlocuzioni con il personale e le organizzazioni sindacali.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(24 febbraio 2022)

---

DE PETRIS. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, venne disposto il riordino del circondario dei tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello di Roma e in particolare l'art. 1, comma 4, dispose l'attribuzione al Tribunale di Rieti del territorio, fra gli altri, del comune di Fiano Romano, nonostante si trovi in provincia di Roma;

il comma 5 prevede l'istituzione, nel medesimo circondario, della sezione distaccata di Poggio Mirteto, cui venne attribuita competenza per il comune di Fiano Romano, distante circa 25 chilometri;

in seguito, con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'ambito del generale riordino degli uffici giudiziari, la sezione staccata del Tribunale di Rieti insediata a Poggio Mirteto venne soppressa, e per tutti i procedimenti sorti nel territorio di Fiano Romano divenne competente il Tribunale di Rieti;

considerato che:

il Tribunale di Rieti dista oltre 50 chilometri da Fiano Romano, e raggiungerlo comporta un viaggio di più di un'ora di auto e due di autobus, a causa del percorso stradale particolarmente tortuoso;

ciò comporta un evidente disagio per i quasi 20.000 abitanti di Fiano Romano, che rischia di ripercuotersi sui loro fondamentali diritti, sia di accesso alla giustizia che, più in generale, alla difesa;

considerato che il Tribunale di Roma risulta essere più vicino, posto che è sito ad appena 35 chilometri di distanza da Fiano Romano, e soprattutto molto più agevole da raggiungere sia in auto, attraverso la comoda bretella autostradale, in appena 20 minuti, sia attraverso i mezzi di trasporto pubblici, frequenti ed economici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto e se non ritenga opportuno intervenire affinché il territorio del comune di Fiano Romano rientri nella competenza del Tribunale di Roma.

(4-06315)

(25 novembre 2021)

RISPOSTA. - Appare opportuno innanzitutto mettere in risalto che con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, recante "Istituzione di nuovi Tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge del 5 maggio 1999, n. 155", si è operato un intervento volto a ridurre la competenza territoriale dei 5 tribunali menzionati al fine di decongestionarli riducendone il carico di lavoro.

Con riferimento al Tribunale di Roma, in particolare, sono state adottate incisive scelte che hanno condotto a individuare la competenza di tale ufficio giudiziario unicamente nel territorio del comune di Roma. Invero il decreto legislativo n. 491 è intervenuto nei seguenti termini: è stata prevista l'istituzione del Tribunale di Tivoli, in precedenza solo sezione distaccata del Tribunale di Roma; nel circondario del Tribunale di Tivoli sono state istituite le sezioni distaccate di Palestrina e di Castelnuovo di Porto, le quali costituivano sezioni distaccate del Tribunale di Roma, e veniva loro attribuita una diversa competenza per territorio. Invero i comuni di Fiano romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano romano e Torrita tiberina, già rientranti nel territorio della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, venivano fatti rientrare nel circondario del Tribunale di Rieti; nel circondario del Tribunale di Rieti veniva istituita la sezione distaccata di Poggio Mirteto nel cui ambito venivano ricompresi i 5 comuni elencati, già rientranti nella competenza per territorio della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; al circondario del Tribunale di Velletri veniva attribuita la competenza per territorio sulla sezione distaccata di Frascati, già esistente come sezione distaccata del Tribunale di Roma, e il territorio dei comuni di Ardea e di Pomezia; al circondario del Tribunale di Civitavecchia veniva attribuita la competenza per territorio sulla sezione distaccata di Bracciano, già esistente come sezione distaccata del Tribunale di Roma, e il territorio del comune di Fiumicino; nel circondario del Tribunale di Roma veniva istituita la sezione distaccata di Ostia con competenza sul territorio della circoscrizione XIII del comune di Roma (ora X municipio).

Con la riforma della geografia giudiziaria realizzata in attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148, in concreto realizzata con i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, veniva disposta l'abrogazione degli articoli 48-*bis*, 48-*ter*, 48-*quater*, 48-*quinquies* e 48-*sexies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), relativi alle sezioni distaccate di tribunale, prevedendo la loro completa abolizione e quindi la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale. È risultata così soppressa la sezione distaccata del Tribunale di Rieti con sede in Poggio Mirteto, il cui territorio, che includeva anche il comune di Fiano romano, è stato integralmente attribuito al medesimo Tribunale di Rieti. Ne consegue che la scelta del legislatore nell'ultimo ventennio è stata quella di limitare la competenza per territorio del Tribunale di Roma al solo comune di Roma, mentre nel medesimo periodo il Tribunale di Rieti è stato individuato quale sede giudiziaria di riferimento per il comune di Fiano romano.

In proposito non possono non essere considerate le particolari prerogative e caratteristiche del comune di Roma e, di conseguenza, del Tribunale di Roma. Con 1.287,4 chilometri quadrati il comune di Roma risulta il più esteso d'Italia e rappresenta ben lo 0,4 per cento dell'intero territorio nazionale, tanto che al suo interno potrebbero trovare collocazione molti dei comuni italiani di maggiore rilievo (Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze e Bari). Inoltre il comune di Roma alla data del 31 dicembre 2019 presentava una popolazione di 2.808.293 abitanti (pari al doppio di quella del comune di Milano e al triplo di quella del comune di Napoli). A fronte di ciò, il comune di Fiano romano alla data del 31 dicembre 2019 presentava una popolazione di 15.424 abitanti e un'estensione territoriale di 41,19 chilometri quadrati.

Il Tribunale di Roma è il più grande del Paese (e uno dei più grandi di Europa), presentando un organico costituito da 373 magistrati e da 1.206 unità di personale amministrativo, con complessità organizzative e funzionali peculiari, in qualche modo assimilabili unicamente alle sedi metropolitane di grandi dimensioni dei tribunali di Napoli (315 magistrati, 890 unità di personale amministrativo) e di Milano (290 magistrati, 738 unità di personale amministrativo). In relazione ai flussi di lavoro, il Tribunale di Roma è gravato dal 7,06 per cento circa delle iscrizioni nazionali (civili e penali, come media degli anni 2018-2020) e dal 6,66 per cento delle pendenze nazionali (civili e penali al 31 dicembre 2020).

Sotto altro profilo, va ricordato che la possibilità di apportare modificazioni a quanto previsto in relazione alla competenza per territorio sul comune di Fiano romano incontra un ulteriore limite nella riserva di legge in materia, di talché l'eventuale spostamento del citato comune dal Tribunale di Rieti a quello di Roma potrebbe essere realizzato unicamente in seguito ad una specifica iniziativa legislativa volta a raggiungere lo scopo di una complessiva razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giu-



diziari in genere e, nel caso in esame, degli uffici giudiziari di primo grado, la cui approvazione risulta attratta nell'alveo della dialettica parlamentare.

In siffatto contesto va segnalato che la Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità delle disposizioni relative alla revisione della geografia giudiziaria giungendo all'elaborazione di una serie di principi in forza dei quali sembra doversi escludere la conformità alla Costituzione di eventuali disposizioni volte a una revisione della geografia giudiziaria territorialmente limitata e svincolata da una sua complessiva rideterminazione su tutto il territorio nazionale, salve quelle disposizioni che trovano la propria *ratio* nella necessità di fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili. Le scelte effettuate dal legislatore in materia devono invero rappresentare il frutto "di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli Uffici Giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza" (Corte costituzionale, sentenza n. 237 del 2013) e l'intervento di riorganizzazione del sistema giudiziario deve essere ispirato ad una visione necessariamente globale.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(18 febbraio 2022)

---

DI MICCO, MORONESE, GIANNUZZI, LA MURA, LEZZI, BOTTO, LANNUTTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in esecuzione della delega al Governo, prevedeva una nuova organizzazione della distribuzione sui territori dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e, per l'effetto, venivano soppressi 667 uffici del giudice di pace. In particolare, l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord andava ad accorpare gli uffici del giudice di pace di Aversa, Trentola Ducenta e Frattamaggiore;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", venivano individuate le modalità per la necessaria copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari;

sin dall'inizio di tale riorganizzazione, per l'ufficio del giudice di pace di Napoli sono stati rilevati numerosi disagi: insufficienza di personale giudiziario; insufficienza del personale amministrativo; insufficienza dei lo-

cali delle strutture giudiziarie; accorpamento degli uffici di giudice di pace del circondario;

in pochissimo tempo questo tribunale è stato investito da una mole di lavoro insostenibile se rapportata agli spazi ed alle risorse umane disponibili; il primo firmatario della presente interrogazione comunicava, in due precedenti atti di sindacato ispettivo (4-02650 e 4-02651), una forte impena dei procedimenti attinenti alla sezione lavoro ed un numero quasi quadruplicato dei procedimenti penali;

nei giorni scorsi il presidente del tribunale Napoli nord Pierluigi Picardi ha firmato un provvedimento con il quale ha sospeso la fissazione dei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare dove non vi siano detenuti fino a quando l'organico della sezione non sarà tornato a livelli adeguati; il medesimo provvedimento si applicherà anche alle udienze di opposizione ai decreti di archiviazione mentre per le richieste di ordinanza di custodia cautelare si procederà in ordine cronologico. La conseguenza diretta sarà che davanti al tribunale di Aversa-Napoli nord i dibattimenti con imputati a piede libero potranno iniziare solo nel 2026, cioè tra ben 5 anni;

considerato che:

il tribunale di Napoli nord raccoglie 38 comuni del casertano e del napoletano, pochi come numero, ma che in realtà sono quelli a più alta densità sia abitativa che criminale, tutti facenti parte della "terra dei fuochi": il territorio dove ci sono più discariche e illegalità diffusa, e dove la camorra per anni ha dominato incontrastata, da Giugliano in Campania a Caivano, da Casal di Principe a Villa Literno;

agli inizi di febbraio 2021 Francesco Greco, allora capo della Procura della Repubblica di Napoli nord, attualmente in pensione, aveva inoltrato una sollecitazione, firmata dall'intero corpo dei 30 pubblici ministeri (Greco, più 27 sostituti procuratori e due aggiunti) e dei 67 assistenti amministrativi, al Ministero, nella quale illustrava i numeri della forte carenza di risorse: "il rapporto tra pm e personale amministrativo, in cui sono da inserire anche gli autisti, è pari a 2,22, ovvero ogni pm può contare su appena due assistenti, rispetto ad una media degli altri uffici del Distretto della Corte di Appello di Napoli di 4,10"; Ancora più inquietante la situazione della polizia giudiziaria, la cui composizione viola palesemente il dettato della legge: il rapporto in questo caso è di 0,62, nel senso che un pm, se va bene, ha un agente di pg a disposizione mentre per legge il rapporto non deve essere non inferiore a due. L'età media dei pm della Procura di Napoli Nord è bassa, di 40-42 anni, e periodicamente arrivano pm di prima nomina";

il tribunale di Napoli nord abbraccia un territorio di 990.000 abitanti, è per grandezza il quinto tribunale d'Italia ma, mentre la media nazionale è di un giudice ogni 7.000 abitanti, in questo caso se ne conta uno ogni

12.000 abitanti circa, con 86 magistrati in tutto. A Napoli, su una popolazione di un milione e 300.000 abitanti, ci sono 113 magistrati. Le unità amministrative effettive del tribunale di Napoli nord, poi, sono appena 151. Sono numeri che effettivamente inficiano l'efficienza del tribunale, che di questo passo potrà lavorare soltanto sulle urgenze, ma soprattutto determinano carenze che ledono i diritti dei cittadini;

nonostante sia stato appena istituito un ufficio del processo, che assegna 126 unità di personale a Napoli nord, c'è da considerare che questo personale dovrà essere formato e che dunque non è previsto alcun intervento risolutivo nell'immediato;

rilevato che:

non si può pensare di aumentare la produttività e ridurre i tempi processuali solo con l'istituzione dell'ufficio del processo;

il problema cruciale è relativo alle piante organiche, che devono necessariamente essere riviste alla luce della disomogeneità tra le risorse disponibili, sia magistrati che personale amministrativo, ed i troppo ampi bacini di utenza e non esclusivamente in rapporto alle percentuali di scoperture in organico;

senza le opportune modifiche delle piante organiche è impossibile procedere ad assunzione di nuove professionalità;

il Ministro in indirizzo, alla luce dei precedenti atti di sindacato ispettivo e della sua visita presso lo stesso tribunale dello scorso 20 luglio 2021, è certamente a conoscenza della portata critica dei disagi che investono il tribunale di Napoli nord,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire urgentemente per modificare le piante organiche e finalmente porre rimedio alle carenze di personale per portare gli uffici del tribunale Napoli nord a condizioni di normale esercizio delle funzioni per cui è predisposto in ossequio al diritto dei cittadini di vedersi riconosciuto un giudizio in tempi adeguati.

(4-06331)

(30 novembre 2021)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente posto in risalto, in relazione al personale amministrativo, che nel Tribunale di Napoli nord è prevista una dotazione organica di 154 unità a fronte delle quali prestano servizio 133 risorse umane con una scopertura del 9,09 per cento. Le scoperture interessano i profili di funzionario giudiziario (14 vacanze su 38 posti in or-

ganico), di assistente giudiziario (uno su 52), di operatore giudiziario (3 su 13), di conducente di automezzi (2 su 5) e di ausiliario (6 su 18). Le figure di direttore amministrativo e di cancelliere risultano completamente soddisfatte. Con riferimento al profilo di operatore giudiziario, va precisato che al Tribunale risultano assegnate 5 unità a tempo determinato, per cui sono attualmente presenti 2 unità in più rispetto ai posti in organico. Quanto al profilo di assistente giudiziario, considerato che vi sono 6 unità distaccate da altre articolazioni e 5 unità distaccate presso altre articolazioni, si registra un'ulteriore unità che va di fatto a compensare l'unica vacanza segnalata. Risultano già accantonati e resi indisponibili per interpello 12 posti di funzionario giudiziario e un posto di conducente di automezzi. In relazione al profilo di funzionario giudiziario, deve essere segnalata la presenza di 2 unità ulteriori, di cui una distaccata e una comandata da altre articolazioni.

Le assunzioni realizzate nel corso degli anni 2020-2021 al Tribunale di Napoli nord sono state 205 relative nel numero di 8 cancellieri, di 7 assistenti giudiziari e di 5 operatori giudiziari a tempo determinato. Deve essere segnalato che le procedure di reclutamento finora realizzate hanno interessato l'intero territorio nazionale rendendo necessaria una ripartizione delle unità da assumere tra tutti gli uffici giudiziari, sulla base di criteri uniformi che tenessero conto delle esigenze dei vari territori, dei progetti di miglioramento della funzionalità degli uffici, della riduzione dell'arretrato e delle attività di innovazione organizzativa e tecnologica. Va rimarcato che le linee di azione intraprese in materia di gestione del personale sono state tutte dirette a un rafforzamento della forza lavoro operante nel settore giustizia. Esso è stato realizzato anche attraverso un significativo cambio generazionale che porterà a proficui risultati in termini di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Si deve poi sottolineare che, nell'ambito delle attività dirette alla attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge n. 80 del 2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale alla attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge n. 113 del 2021), diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Questi obiettivi del PNRR investono sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano in generale, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In siffatto ambito è stata prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo (laureati in scienze giuridiche ed economiche), così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e di secondo grado, in due cicli da 8.050

unità ciascuno; sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno. Con decreto del Ministro 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR. In particolare, la ripartizione tra le corti di appello e i tribunali di un contingente pari a 8.050 unità di addetti all'ufficio per il processo è finalizzata a realizzare un incremento della produttività degli uffici giudiziari diretto a conseguire gli obiettivi indicati nel PNRR, concernenti la riduzione del tempo medio di definizione dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio attraverso l'eliminazione dell'arretrato. Con il successivo decreto 28 settembre 2021 sono stati ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati dal decreto 26 luglio 2021.

Per il distretto della Corte di appello di Napoli, nello specifico, le complessive 956 unità previste dal decreto 26 luglio 2021 sono state ripartite assegnando, in particolare, al Tribunale di Napoli nord il rilevante contingente di 126 unità di addetti all'ufficio per il processo, ben superiore alla relativa pianta organica dei magistrati costituita da 86 unità.

Invero, in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in relazione all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta tra il 24 novembre e il 1° dicembre 2021 mentre la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022; tra il 20 e il 28 gennaio i vincitori hanno effettuato la scelta delle sedi mediante la piattaforma Formez step-one. Nel 2024 sarà assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, per un totale di 16.500 unità.

Ovviamente, le procedure assunzionali sinora poste in risalto non precludono in alcun modo la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi presso gli uffici giudiziari (compreso tra questi il Tribunale di Napoli nord) attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti dall'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Per quanto concerne il personale di magistratura, deve essere posto in risalto che nel distretto della Corte di appello di Napoli, con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 148 del 2011 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è provveduto a un significativo riordino dell'assetto degli uffici giudiziari del territorio. In particolare, in seguito ai decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 14 del 2014, il Tribunale di Giugliano in Campania, istituito con il decreto legislativo n. 491 del 1999 ma ancora non operativo, è stato ridenominato Tribunale di Napoli nord, ampliandone al contempo la competenza territoriale già prevista, in particolare mediante l'accorpamento dei territori di alcune sezioni distaccate del Tribunale di Napoli (Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli)

e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un bacino di utenza complessiva pari a 956.387 residenti (dati del censimento 2011). In questo modo è stato realizzato un intervento deflattivo in favore dei Tribunali di Napoli (684.000 abitanti in meno) e di Santa Maria Capua Vetere (272.000 abitanti in meno).

Il Tribunale di Napoli nord e la Procura della Repubblica hanno quindi iniziato a funzionare il 13 settembre 2013 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012 senza alcun carico di lavoro pregresso e, pertanto, senza vedersi attribuiti i preesistenti procedimenti relativi ai territori di competenza che sono rimasti incardinati nei tribunali ove erano stati iscritti.

Il decreto ministeriale 18 aprile 2013 ha determinato la pianta organica del Tribunale di Napoli nord ad Aversa in complessive 80 unità (di cui un posto di presidente di tribunale e 7 posti di presidente di sezione). Con il decreto ministeriale 1° dicembre 2016 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura del Tribunale di Napoli nord, disponendo l'incremento di un posto di giudice. Con il decreto ministeriale 14 settembre 2020, all'esito del lavoro di esame e analisi dei dati statistici riferiti ai carichi di lavoro degli uffici, sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari di merito, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità di magistrato recate in aumento dall'articolo 1, comma 379, della legge n. 145 del 2018. Il citato decreto ministeriale è intervenuto in modo incisivo e in una logica di deciso potenziamento della pianta organica del tribunale, operando il maggior incremento di pianta organica tra gli uffici giudiziari di primo grado dell'intero distretto. Specificamente, nell'ambito del rafforzamento di complessive 33 unità delle piante organiche dei magistrati degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Napoli, si è disposto l'incremento di 5 unità della pianta organica del Tribunale di Napoli nord (portandola a complessive 86 unità), in conformità al parere reso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta plenaria del 30 luglio 2020.

Ulteriori benefici per gli uffici giudiziari in generale, e pertanto anche per il Tribunale di Napoli nord, potranno derivare in seguito all'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre 2019 (art. 1, comma 432, della legge n. 160 del 2019) che, modificando la legge n. 48 del 2001, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali, trasmessa dal Ministro al CSM in data 30 ottobre 2020, prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale (individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti) sia dei contingenti destinati ai singoli distretti e, nello specifico, prevede per il distretto della Corte di appello di Napoli un organico complessivo di 13 unità, di cui 9 con funzioni

giudicanti e 4 con funzioni requirenti. Il CSM, nel parere deliberato nel corso della seduta plenaria dell'8 settembre 2021, ha ampiamente condiviso la proposta ministeriale in punto sia di unità complessive dedicate (176) sia di distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale di tali unità. Nel parere, in particolare, il CSM ha ritenuto di condividere pienamente la proposta elaborata dal Ministro per il distretto della Corte di appello di Napoli. All'esito del complessivo esame del parere reso dal Consiglio superiore della magistratura potranno essere formulate le definitive valutazioni riguardo alle necessità operative degli uffici giudiziari per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali. Allo stato, il Tribunale di Napoli nord non presenta vacanze in relazione al posto di presidente di tribunale, di presidente di sezione di tribunale, di presidente della sezione lavoro e di giudice della sezione lavoro, mentre presenta la vacanza di 4 posti di giudice (su 63 in organico).

In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Napoli nord, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una specifica iniziativa legislativa, la cui approvazione risulta ricompresa nell'alveo della dialettica parlamentare.

Dal punto di vista degli interventi edilizi avviati da questo Dicastero al fine di risolvere le criticità strutturali in cui versa il Tribunale di Napoli nord, vanno infine segnalati i seguenti interventi: a) trasferimento dell'ufficio NEP nel palazzo già sede dell'ufficio del giudice di pace, in quanto attualmente l'ufficio NEP è allocato all'interno del castello Aragonese in spazi oggettivamente non idonei e insufficienti rispetto alle esigenze più volte prospettate dal dirigente e avvalorate dal medico competente. In data 4 gennaio 2022 è stato affidato il servizio per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico dell'edificio. Espletata la progettazione, una volta avviati e realizzati i lavori necessari, in questo edificio si trasferirà l'ufficio NEP o, in alternativa, la sezione lavoro; b) realizzazione di 3 aule, in quanto la destinazione dell'ufficio NEP nel palazzo già sede dell'ufficio del giudice di pace, oltre ad essere risolutiva con riguardo alle problematiche prima evidenziale e non più rinviabili, renderà possibile, in attesa della costruzione dell'aulario, la realizzazione di almeno 3 aule giudiziarie, consentendo la celebrazione delle udienze penali monocratiche tabellarmente previste e sospese proprio per la carenza di immobili da destinare all'uopo; c) ristrutturazione e adeguamento dell'ex cavallerizza e dei locali ex falegnameria, intervento curato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in qualità di stazione appaltante. Una volta completato, tale intervento permetterà di realizzare 5 aule di udienza (3 al piano terra e 2 al primo piano). Il progetto esecutivo è stato consegnato e la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha imposto specifiche prescrizioni con provvedimento del 3 dicembre 2018; il progetto esecutivo è stato quindi conseguentemente modificato. Il tempo occorrente per l'esecuzione dell'intervento è di 390 giorni consecutivi. È stato di recente sotto-

scritto il contratto con l'impresa aggiudicataria, registrato dalla Corte dei conti il 16 dicembre 2021. L'immobile interessato dai lavori sarà consegnato entro la prima settimana del mese di febbraio 2022, i lavori dovranno essere ultimati entro 410 giorni e consentiranno la realizzazione di 5 aule di udienza; d) edificio confiscato a Capolongo, variante 7 bis, ubicato in prossimità del Tribunale di Napoli nord. Questo Dicastero ha formulato manifestazione di interesse a ottenere l'assegnazione dell'immobile confiscato. L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati dovrà assegnare l'edificio, che si trova in buono stato manutentivo, motivo per il quale l'ufficio NEP potrebbe trasferirvisi in breve tempo perché non è necessaria l'esecuzione di lavori particolarmente impegnativi; e) parcheggio, è stato predisposto dal professionista incaricato il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio. Trattandosi di lavoro di importo superiore a 1.000.000 euro, è stato affidato l'incarico per la validazione del progetto a un organismo di controllo accreditato (art. 26, comma 6, lett. a), del codice degli appalti) ed è stata adottata la relativa determina. Verrà quindi esperita la procedura per l'aggiudicazione del lavoro; f) edificio, oggetto di confisca, sito nel viale J. F. Kennedy ad Aversa, per il quale questo Dicastero in data 19 gennaio 2022 ha già espresso la necessaria manifestazione di interesse. Tale immobile potrebbe essere destinato ad accogliere definitivamente l'ufficio NEP e una parte dell'archivio. Si è in attesa della delibera dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(18 febbraio 2022)

---

GRANATO, CRUCIOLI, ANGRISANI, GIANNUZZI, MININNO, ABATE, LA MURA, ORTIS, DI MICCO, LEZZI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da circa 6 anni Giovanni Bocci, tecnico specializzato brindisino, non può più vedere suo figlio A., portato via dall'Italia il 27 ottobre 2015 da Aigul Abraliyeva, la madre originaria del Kazakistan, condannata, nel nostro Paese, per sottrazione di minori a 2 anni di reclusione;

per tali fatti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 368 del 2017, ha condannato la donna, oltre alla pena della reclusione, anche alla sospensione della responsabilità genitoriale per il delitto di cui all'art. 574-bis del codice penale e dal mese di gennaio 2018, peraltro, il Ministero della giustizia ha disposto un mandato di cattura internazionale nei confronti donna e l'Interpol ha emesso quella che viene definita una "segnalazione rossa", con richiesta di rintracciarla;



purtroppo, nonostante moltissime sollecitazioni, la questione resta irrisolta: al padre viene negata la possibilità di vedere il proprio figlio, in contrasto con la convenzione de L'Aja sottoscritta anche dal Kazakistan nel 2013, se non a mezzo di qualche sporadica videochiamata e solamente con la contemporanea presenza della madre,

si chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese, in primo luogo nei rapporti diplomatici con le autorità del Kazakistan, per risolvere la questione della sottrazione di A.B..

(4-06380)

(20 dicembre 2021)

RISPOSTA. - Il Ministero segue sin dalla prima segnalazione, nel novembre 2015, la vicenda del minore AGB nato dal matrimonio del signor GPB con la cittadina kazaka AA.

Nell'ottobre 2015, la signora AA è rientrata in Kazakhstan portando con sé il figlio senza il consenso paterno. Il signor GPB ha dunque avviato una serie di azioni civili e penali in Italia ed in Kazakhstan, non potendo attivarsi al tempo la convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, poiché non ancora in vigore nei rapporti bilaterali con l'Italia. In Kazakhstan, tuttavia, egli ha dovuto fare fronte al principio, adottato dall'ordinamento locale, secondo il quale il bambino viene considerato solo cittadino kazako. Tale fattispecie ha limitato in gran parte nel corso di questi anni anche il margine di azione e di intervento della Farnesina e dell'ambasciata a Nur Sultan. Il locale Tribunale di Taraz, con decisioni assunte nel giugno e settembre 2018, ha affidato il bambino alla madre e ha stabilito che il padre potesse vederlo, fino al settimo anno di età, solamente a Taraz, oltre a confermare la possibilità di contatti videotelefonici.

Non risulta che il connazionale abbia intrapreso le necessarie azioni legali per l'ampliamento del proprio diritto di visita al minore, che ha ormai compiuto gli 8 anni. I contatti padre-figlio risultano, invece, essersi svolti in linea con quanto stabilito dalla sentenza kazaka del giugno 2018, tranne che nell'ultimo periodo, a causa della pandemia. Proseguono inoltre i contatti videotelefonici.

Numerosi sono stati nel corso degli anni gli interventi della Farnesina, direttamente e tramite l'ambasciata a Nur Sultan. Nel giugno e settembre 2017 lo stesso sottosegretario Della Vedova ha sensibilizzato il suo omologo Vassilenko. Tale azione ha permesso all'ambasciata di effettuare una visita consolare al minore il 28 settembre 2018. Nel febbraio 2018 l'ambasciatore italiano era intervenuto sulla direttrice dell'*ombudsman* per i diritti dei minori, rappresentando il caso al Ministro degli esteri Abdrakhmanov, al Ministro dell'interno, al procuratore generale e al vice Ministro degli este-

ri. Anche il Ministro degli affari esteri italiano nell'agosto 2018 ha svolto un'azione di sensibilizzazione sulla vicenda nei confronti del suo omologo kazako.

Personale dell'ambasciata a Nur Sultan ha presenziato a molte udienze in qualità di uditore e ha assistito anche logisticamente il signor GPB e i suoi legali in occasione dei viaggi in Kazakhstan. Sulla base delle segnalazioni pervenute nel tempo da parte del padre del minore e dei suoi familiari, l'ambasciata ha inoltre effettuato visite consolari, l'ultima il 20 agosto 2021, al fine di accertare le condizioni di salute del bambino. Il nuovo ambasciatore d'Italia a Nur Sultan ha preso diretto contatto, a settembre, con il signor GPB per ribadire che l'ambasciata segue il caso con la massima attenzione e assicurare il sostegno in occasione delle prossime visite al bambino.

Da ultimo, il 4 febbraio il sottosegretario ha ricevuto alla Farnesina il signor GPB, al quale, oltre a mostrare la vicinanza del Ministero per la sua vicenda, ha confermato la disponibilità della Farnesina e dell'ambasciata a continuare ad assicurare tutta l'assistenza consolare necessaria. Tuttavia, come più volte rappresentato dalla Farnesina e dall'ambasciata anche di recente, è necessario che il connazionale valuti un'azione per la modifica del diritto di visita, direttamente o anche tramite l'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia ai sensi della citata convenzione de L'Aja.

La Farnesina e l'ambasciata a Nur Sultan continueranno senz'altro a seguire la vicenda nell'ambito delle proprie competenze.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(21 febbraio 2022)

GRASSI. - *Ai Ministri della giustizia, per le pari opportunità e la famiglia, per le disabilità e della salute.* - Premesso che:

l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine "i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri";

l'art. 20 della legge n. 104 del 1992 (la legge quadro sull'*handicap*) prevede che, nelle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilita-

zione alle professioni, le persone handicappate sostengono le prove con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico *handicap*;

la *ratio* della norma è di evitare che la situazione di *handicap* possa determinare una discriminazione nei confronti delle persone che ne sono affette, attraverso la previsione dell'uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi, ristabilendo, così, una condizione di parità tra tutti i candidati;

di recente, con il decreto-legge n. 44 del 2021, sono state modificate le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, prevedendo, tra l'altro, il dimezzamento delle ore concesse per ciascuna;

è di qualche giorno fa l'articolo di giornale che riporta l'intervista di una ragazza di 30 anni disabile, aspirante magistrato, che racconta la propria esperienza, riferendo che da anni aveva tarato la propria partecipazione al concorso basandosi sulle canoniche ore previste, 9 in caso di disabilità, ed ora si ritrova nella situazione di non poter partecipare, in quanto nonostante la presentazione di cospicua documentazione medica attestante la sua patologia neurologica, le sono stati concessi, come tempi aggiuntivi, appena 30 minuti, rispetto alle 4 ore attualmente previste;

il racconto fa emergere una grave problematica, ovvero il rischio che i sacrifici sostenuti negli anni da tanti ragazzi disabili diventino vani, ed ancora più grave, che la disabilità possa fungere da barriera rispetto alle aspirazioni personali;

l'art. 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È un articolo che afferma fortemente i diritti civili di ciascuno e, quindi, anche delle persone con disabilità;

l'uguaglianza sostanziale, caposaldo della Costituzione, non può essere sacrificata in virtù di esigenze di semplificazione amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministri in indirizzo non ritengano doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a sostenere la partecipazione dei cittadini disabili ai concorsi pubblici, in particolare l'imminente concorso in magistratura, anche prevedendo l'utilizzo di dispositivi informatici che prevedono la dettatura automatica onde agevolare la concentrazione del candidato almeno nella prima stesura del compito, che, successivamente,

deve essere copiato a mano da un *tutor* al fine di garantire l'anonimato e la *par condicio* tra i candidati.

(4-05752)

(6 luglio 2021)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente ricordato che lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario bandito con il decreto ministeriale 29 ottobre 2019 è stato più volte rinviato a causa dell'emergenza pandemica. Per tale motivo questo Dicastero ha cercato di coniugare l'esigenza discendente dai sacrifici personali ed economici affrontati dalle persone che vogliono cimentarsi nella prova concorsuale di accesso alla magistratura con la realtà pandemica e il conseguente mutamento della qualità e modalità di vita. Pertanto con l'art. 11 del decreto-legge n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2), sono state dettate le misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario. Questa norma, infatti, ha consentito lo svolgimento delle prove in deroga alle disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure concorsuali durante l'epidemia, prevedendo l'emanazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di un decreto del Ministro volto a regolare le modalità operative e le condizioni di accesso ai locali in cui la prova concorsuale doveva essere effettuata.

È stato, quindi, adottato il decreto ministeriale 29 aprile 2021 con il quale, previa interlocuzione con il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2 comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (CTS che ha reso il previsto parere in data 23 aprile 2021), sono state dettate le modalità attuative dello svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario. Si è così stabilito che le prove scritte dovessero articolarsi nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle tre materie individuate dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo), da prescegliersi ad opera della commissione di esame mediante sorteggio effettuato al mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Il tempo concesso ai candidati per la consegna degli elaborati è stato ridotto da 8 a 4 ore. Va, altresì, sottolineato che nel decreto ministeriale 29 aprile 2021 si è precisato che le prove scritte si sarebbero svolte in sei sedi, individuate nei plessi fieristici delle città di Roma, Bari, Bologna, Milano, Rimini e Torino.

Deve essere a questo punto sottolineato che, con specifico riguardo alla partecipazione dei cittadini portatori di disabilità ai concorsi pubblici, trovano applicazione le norme di cui agli art. 20 della legge n. 104 del 1992 e 16 della legge n. 68 del 1999 che consentono ai candidati disabili di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla disabili-

tà. Il candidato con disabilità deve specificare, nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario con riferimento al proprio *handicap* nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

In quest'ottica nel progetto organizzativo elaborato da questo Dicastero in merito alle modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, per la correzione degli elaborati e per lo svolgimento delle prove orali sono stati previsti specifici accorgimenti e particolari tutele per i candidati portatori di disabilità: a seconda delle specifiche esigenze, è stato consentito l'utilizzo di una sedia ergonomica, di un tavolo di dimensioni maggiorate, di una lampada per la lettura, di una lente di ingrandimento o di altri presidi; ai candidati con disabilità specifiche, è stato consentito l'utilizzo del *computer* personale, previamente controllato da un esperto informatico della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, per la redazione del tema; in quest'ultimo caso si è previsto che la stesura finale dell'elaborato, su foglio cartaceo, fosse affidata ad un accompagnatore. Particolari prescrizioni sono state poi adottate per il caso in cui la natura della disabilità del candidato gli impedisse l'utilizzo della mascherina FFP2. Infine ai candidati portatori di disabilità è stato garantito un tempo supplementare per lo svolgimento della prova scritta individuato dal Consiglio superiore della magistratura, nella delibera dell'8 luglio 2021, nella misura di 60 minuti per ciascuna prova.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(18 febbraio 2022)

---

LANNUTTI, ANGRISANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

il 29 gennaio 2022 il Ministro per la pubblica amministrazione ha annunciato con un comunicato stampa che: "Lunedì l'Istat ufficializzerà il dato sulla crescita del Pil e formalizzerà, così, un anno da vero e proprio boom economico per il nostro Paese. La crescita nel 2021, presumibilmente, sarà del +6,5%: un risultato strepitoso (meglio di noi solo la Francia con un +7%). Questa crescita superiore a qualsiasi previsione elaborata a inizio anno è la sommatoria di tassi di crescita positivi in tutti e quattro i trimestri

dell'anno appena concluso, compreso il quarto che, su base congiunturale, dovrebbe segnare un +0,6% rispetto al trimestre precedente";

il 31 gennaio 2022 l'ISTAT ha comunicato che nel quarto trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e che nel 2021 il PIL corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020;

considerato che:

l'art. 4, comma 1, dello statuto dell'ISTAT dichiara che l'Istituto nazionale di statistica si adegua ai principi e criteri di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico, favorevole rapporto tra costi e benefici nella progettazione, realizzazione, sviluppo, comunicazione e diffusione delle statistiche ufficiali;

l'attività della Commissione di garanzia per l'informazione statistica (COGIS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322, negli ultimi anni sembra limitarsi all'espressione di pareri sul programma statistico nazionale;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che l'anticipazione esatta e puntuale, con due giorni di anticipo, di dati soggetti a segreto statistico e sensibili per i mercati finanziari, da parte del Ministro vigilante, potrebbe configurarsi come una grave ingerenza per l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto nazionale di statistica,

si chiede di sapere:

se si intenda intraprendere iniziative volte ad accertare a quale titolo il Ministro per la pubblica amministrazione abbia ottenuto in anteprima, da fonti interne all'ISTAT, i dati del quarto trimestre 2021 del PIL;

se si ritenga opportuna una modifica normativa volta a valorizzare la funzione della COGIS, anche valutando l'opzione normativa di un suo più stretto collegamento con il Parlamento.

(4-06574)

(10 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Si ricorda che risalgono al 30 giugno 2021 le prime dichiarazioni pubbliche del Ministro sulla possibilità per l'Italia di crescere oltre il 6 per cento del PIL nel 2021, dichiarazioni frutto dell'attenta analisi, da economista, prima ancora che da Ministro del Governo Draghi, delle sti-

me dei principali istituti di ricerca, nazionali e internazionali. Esattamente un mese dopo, commentando i dati ISTAT sulla crescita nel secondo trimestre (pari al 2,7 per cento, un tasso doppio rispetto all'1,3 per cento in più che attendevano gli analisti), sosteneva che l'Italia stesse vivendo "una vera e propria fase di *boom* economico". Il 10 settembre, in una nota stampa sui dati ISTAT sulla produzione industriale, ha ribadito che la crescita 2021 sarebbe potuta andare "oltre il +6%" e il 29 ottobre, davanti al dato della crescita acquisita del 6,1 per cento in più, certificato dall'ISTAT, ha rivendicato la fondatezza di quella previsione.

Il 10 novembre, per la prima volta, intervenendo a un evento pubblico, il Ministro ha affermato: "L'Italia è in *boom* economico, finiremo l'anno oltre il 6,2%, forse al +6,5%". Il 3 gennaio 2022, giorno in cui è stato reso noto l'indice PMI manifatturiero di IHS Markit che ha confermato la straordinaria resilienza della manifattura italiana, ha ribadito la sua convinzione. I dati, come registrato in un comunicato stampa, "rafforzano la previsione di crescita del Pil per il 2021 al +6,3% e, anzi, potrebbero portarci in dono qualche ulteriore decimale: magari potremmo registrare una crescita della nostra economia al +6,4-6,5%". Il concetto è stato nuovamente ripetuto dal Ministro il 13 gennaio 2022, a commento dei dati ISTAT su PIL e produzione industriale: "Se si dovesse registrare nell'ultimo trimestre del 2021 una crescita attorno al +1% (rispetto al terzo trimestre 2021) dovremmo rivedere al rialzo, ancora una volta, le previsioni di crescita dell'economia italiana dal +6,3% al +6,4% o perfino al +6,5%".

Il 27 gennaio 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, è intervenuto al *forum* Telefisco 2022 e le sue parole sono state così riportate dalle agenzie di stampa: "Il 2021 è stato un anno di forte ripresa, anche i dati disponibili sul quarto trimestre sono positivi. Nel complesso la crescita annua dovrebbe avvicinarsi al 6,5%. Per il 2022 le previsioni di consenso indicano una crescita superiore al 4%".

Le parole del ministro Franco, con il dato del PIL al 6,5 per cento in più per il 2021, sono evidentemente sfuggite agli interroganti, ma non al Ministro per la pubblica amministrazione e ai suoi consiglieri economici, che le hanno riprese tre giorni dopo nella nota stampa citata nel testo dell'interrogazione. Stesso numero, stessa prudenza del collega di Governo: il ministro Brunetta ha, infatti, ricordato che "presumibilmente" il PIL nel 2021 sarebbe cresciuto del 6,5 per cento e che il dato ufficiale sarebbe arrivato dall'ISTAT il lunedì successivo, come da calendario disponibile in chiaro sul sito dell'Istituto. La previsione sul quarto trimestre 2021, citata con il condizionale ("il quarto, su base congiunturale, dovrebbe segnare un +0,6% rispetto al trimestre precedente"), discende, per coerenza matematico-statistica, da quella del 6,5 per cento in più su base annua. Una previsione improntata a realistico ottimismo, visto che il 21 gennaio la Banca d'Italia aveva già diffuso nel bollettino economico la sua stima per il quarto trimestre, pari allo 0,5 per cento in più. Ne discende che la tesi sostenuta nell'interrogazione è destituita di ogni fondamento.

Per quanto attiene, invece, al quesito in ordine all'opportunità, o meno, di una modifica normativa volta a valorizzare la funzione della COGIS, anche valutando un suo più stretto collegamento con il Parlamento, si evidenzia che, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale, l'ISTAT opera secondo criteri di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico, favorevole rapporto tra costi e benefici (si vedano: art. 2 del regolamento (CE) 223/2009; art. 4, comma 1, dello statuto ISTAT; "codice delle statistiche europee", adottato dal comitato del sistema statistico europeo; art. 1 del decreto legislativo n. 322 del 1989; art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010).

In relazione ai processi di produzione sviluppo e diffusione delle statistiche europee (tra le quali rientrano le statistiche sui conti nazionali) la normativa europea, nell'affidare espressamente agli Stati membri il compito di garantire l'indipendenza professionale dei funzionari degli istituti nazionali di statistica, attribuisce direttamente e in via esclusiva agli "organi di vertice" di tali istituti alcune prerogative e responsabilità specifiche. L'art. 5-bis del regolamento (CE) 223/2009, infatti, prescrive, tra l'altro, che l'organo di vertice degli istituti nazionali di statistica: "è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli *standard* e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni sviluppate, prodotte e diffuse" dal rispettivo istituto; "agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti"; "rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nel Sistema statistico europeo". La medesima norma riconosce agli Stati membri la facoltà di "istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee", prevedendo che gli organi di vertice degli istituti nazionali di statistica "possono consultare tali organismi".

In relazione al quadro appena descritto, si può osservare come l'indipendenza professionale dell'ISTAT e dei propri funzionari risulti adeguatamente presidiata a livello normativo e come una rimodulazione dei compiti della COGIS, così come attualmente individuati dall'art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, finalizzata a rafforzare tale indipendenza non appaia necessaria.

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

BRUNETTA

(23 febbraio 2022)

---



ROJC. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

gli istituti italiani di cultura (IIC) sono organi periferici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con sede all'estero, il cui obiettivo è di diffondere la storia e la cultura del nostro Paese attraverso eventi di ogni genere e sono disciplinati dalla legge n. 401 del 1990, e dal decreto ministeriale n. 392 del 1995;

nel mondo sono 83 gli istituti italiani di cultura impegnati nel promuovere all'estero l'immagine dell'Italia. Oltre ad organizzare eventi culturali, gli IIC gestiscono anche corsi di lingua e cultura italiana, creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri e facilitano il dialogo tra le culture;

tra le altre cose, la predetta legge n. 401 del 1990 stabilisce che ogni anno il Ministro degli affari esteri stanzi una certa quantità di fondi per ogni istituto e che questi possano creare delle proprie sedi distaccate da loro dipendenti con un'autorizzazione da parte del Ministero;

negli istituti italiani di cultura all'estero esistono tre figure professionali: i direttori, gli addetti e i contrattisti. I direttori e gli addetti fanno parte dell'area della promozione culturale (APC) dei ruoli del Ministero. In tale area si entra solamente mediante concorso (procedura di mobilità oppure concorso pubblico);

secondo quanto risulta all'interrogante, la pianta organica degli APC sarebbe ferma a 144 unità, costringendo dunque tutti gli IIC a lavorare sotto organico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della carenza di personale degli istituti di cultura italiana all'estero e se, in caso di risposta affermativa, non ritenga opportuno ampliare la pianta organica degli APC al fine di sopperire alle difficoltà nella rete degli ICC;

se non ritenga di intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire lo scorrimento di coloro che sono risultati idonei alla carriera APC, senza l'immissione di personale interno che rallenta lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico;

se sia a conoscenza del fatto che nel maggio 2021 il suo stesso dicastero abbia immesso 5 unità di personale dal concorso interno 2018 nell'organico APC, anziché attingerle dalla graduatoria tra gli "idonei non vincitori" del concorso pubblico APC del 2019.

(4-06375)

(20 dicembre 2021)

RISPOSTA. - Nei mesi passati la Farnesina aveva già avviato intensi contatti con la Ragioneria generale dello Stato e con il Dipartimento della funzione pubblica volti a realizzare un secondo scorrimento (dopo il primo effettuato nel maggio 2021) della lista degli idonei non vincitori ancora presenti nella graduatoria finale di merito del concorso di funzionario dell'area della promozione culturale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, "Concorsi ed esami" n. 56 del 17 luglio 2018. La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 886) ha autorizzato il Ministero, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti alla terza area, fascia retributiva F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. La stessa disposizione ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 1.543.184 euro per l'anno 2022 e di 1.851.820 euro a decorrere dall'anno 2023.

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2022, in considerazione della tradizionale sensibilità e attenzione della Farnesina alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, ulteriormente sottolineata dalla recente istituzione di una specifica Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, è stata immediatamente avviata l'istruttoria per l'assunzione delle 44 unità di idonei non vincitori ancora presenti nella graduatoria finale di merito del concorso citato. Queste unità prenderanno servizio al Ministero il 1° marzo 2022.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(18 febbraio 2022)

---